

PIANO CIMITERIALE REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco. L'Ufficiale sanitario ne controlla il funzionamento e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 2

L'Ufficio igiene deve possedere una planimetria in scala 1:100 del cimitero estesa alla zona di rispetto cimiteriale, questa dovrà essere aggiornata ogni cinque anni.

DISPOSIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

ART. 3

Il muro di cinta deve avere un'altezza dal piano esterno di campagna di almeno mt. 2,00.

Art. 4

La camera mortuaria deve avere le pareti rivestite di materiale lavabile fino ad una altezza di mt. 2,00 da terra, il pavimento deve consentire il facile scolo delle acque di lavaggio. Inoltre deve essere previsto un ossario che nasconda le ossa alla vista del pubblico.

Art. 5

Il comune effettua le seguenti concessioni all'interno del cimitero:

1. Uso temporaneo di aree per la costruzione di manufatti sepolcrali;
2. Uso temporaneo di loculi;
3. Uso temporaneo di aree per inumazione singole "Tombe a terra".

Art. 6

Per ottenere una delle concessioni elencate nell'articolo precedente occorre presentare richiesta al Sindaco determinando la specie di concessione richiesta. Quando la concessione riguarda la costruzione di un manufatto sepolcrale, alla richiesta debbono essere allegate due copie del progetto della costruzione da eseguire.

I progetti devono essere disegnati in scala 1:10, per cappelle è sufficiente la scala 1:20, le copie firmate da chi richiede la concessione devono contenere uno stralcio della planimetria di lottizzazione, le piante, le sezioni dell'opera, i prospetti ed eventuali particolari costruttivi ed architettonici, le dimensioni dell'opera.

I progetti oltre che dal richiedente devono essere tassativamente firmati da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale.

Art. 7

La concessione di aree destinate alla costruzione di sepolture private possono avere durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Art. 8

La costruzione delle cappelle deve essere ultimata entro 24 mesi dall'assegnazione, quelle delle tombe entro 6 mesi. Se la costruzione non è stata ultimata entro questo periodo, senza peraltro avere avuto diritto ad una proroga su domanda motivata da parte dell'interessato, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla revoca della concessione.

Art. 9

Le cappelle possono essere costruite esclusivamente sui lotti a tale scopo individuati che verranno assegnati seguendo la numerazione progressiva indicata sulla planimetria, i quali hanno una superficie non inferiore ai 15 mq., ed i manufatti non potranno avere altezza massima superiore ai mt. 4,00 misurata alla linea di imposta della copertura. La copertura delle singole cappelle deve essere tale da consentire in modo autonomo il regolare smaltimento delle acque meteoriche, senza peraltro precludere l'edificazione delle altre cappelle previste.

Le cappelle devono essere rifinite e rivestite sia internamente che esternamente in modo decoroso e con materiali che lo rendono esteticamente apprezzabili e che si uniformano a quelli usati per le cappelle già esistenti.

La superficie max copribile del lotto non dovrà essere superiore a mq. 10,50, ossia m. 3,50 x 3,00 al fine di lasciare una fascia di rispetto tra una cappella e l'altra di m. 1,50 (m. 0,75 per ciascun lotto) , pertanto la distanza minima dai confini laterali del lotto è di m. 0,75.

Inoltre il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla sistemazione e manutenzione della fascia di terreno adiacente alla costruzione mediante la piantumazione di cipressi nani o siepi, allo sfalcio delle erbacce e della costante pulizia della metà del vialetto prospiciente.

Per la costruzione di cappelle si deve rispettare quanto stabilito dal D.P.R. N. 285 del 10.09.1990 " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria " ed in particolare al capo XV Tumulazioni Art. 76.

Art. 10

Le tombe devono essere costruite su aree non inferiori a mq. 6,00, su di essa è consentita la costruzione di elementi decorativi, purché non superino l'altezza di mt. 0,50. Deve inoltre essere prevista una aiuola con opportuna piantumazione, la distanza minima dai confini laterali del lotto è di m. 0,50.

Art. 11

La concessione temporanea di loculi può avere la durata max di anni 30. Il concessionario ha l'obbligo di apporvi almeno un segno funerario, secondo l'esigenza del riquadro. I loculi devono avere uno spessore delle pareti di almeno cm. 10, se realizzati in cemento armato, inoltre bisogna rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas, il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno.

Art. 12

Tutti i lavori da eseguirsi all'interno del cimitero comunale devono essere eseguiti in conformità al progetto approvato ed in modo che i manufatti siano decorosi e duraturi. L'Amministrazione potrà sospendere i lavori e ordinare la demolizione dell'opera non corrispondente a tali prescrizioni, in qualunque momento ed in qualunque stato l'opera si trovi.

NORME FINALI

Art. 13

Il prezzo a Metro quadro sulle aree destinate a cappelle o tombe è di € 50,00.

Art. 14

La stipula dell'atto di concessione delle aree destinate a cappelle o tombe , tra il Comune ed il concessionario, potrà essere fatto oltre che da regolare contratto registrato anche attraverso scrittura privata.

Art. 15

La planimetria di lottizzazione del cimitero comunale (ampliamento) è parte sostanziale del presente piano cimiteriale .

Art. 16

Il presente piano cimiteriale entrerà in vigore dopo l'approvazione del consiglio Comunale e trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Tecnico
Geom. Domenico

